

S. 2367/18
R.G. 2203/16

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FIRENZE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE, dott. Paolo Pruneti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2203/16 R.G., promossa da

Panetti Renato Esibizione s.r.l.

- in persona del l.r. p.t. -
P.I.: 00390810489

Difeso dall'avv. Patrizio Pellegrini - Foro di Firenze -
C.F.: PLL PRZ39A07D G12 U.

ATTORE
RICORRENTE

CONTRO

Comune di Sesto Fiorentino

- in persona del sindaco p.t. -

CONVENUTO
RESISTENTE

Difeso dall'avv. - in persona del funzionario delegato -

Oggetto: app. dent. imm. ve.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE ATTRICE: come in atti

PARTE CONVENUTA: come in atti

TERZO CHIAMATO:

Fatto e Diritto

Con ricorso depositato il 22 febbraio 2016 la Parretti Renato Edilizia s.r.l. – in persona del legale rappresentante *pro tempore* - propone opposizione contro i verbali n. C-018921/15 del 31 agosto 2015, n. 1090/15 del 31 agosto 2015 e n. C-019446/16 del 20 gennaio 2016, redatti dalla polizia municipale di Sesto Fiorentino, con i quali sono state rispettivamente contestate all'opponente, quale società intestataria dell'autocarro Nissan L35 targato AW 450 YL, le seguenti violazioni: dell'art. 193, 1° e 2° comma cod. strada in quanto il predetto veicolo circolava privo di copertura assicurativa; ai sensi dell'art. 213 cod. strada, essendo stata accertata l'infrazione di cui all'art. 193 cod. strada, si procedeva a sequestro amministrativo del mezzo; dell'art. 94, 1° comma cod. strada in quanto l'opponente, quale acquirente, non provvedeva entro sessanta giorni alla trascrizione del passaggio di proprietà.

Parte ricorrente sostiene che l'accordo sull'acquisto del veicolo non si è mai perfezionato, limitandosi la controparte negoziale ad assumere l'impegno in relazione al passaggio di proprietà dell'autocarro; contesta, quindi, anche il successivo verbale di sequestro; evidenzia che è destituito di fondamento anche il terzo accertamento, rilevando anche un'erronea interpretazione ed applicazione della normativa in quanto l'art. 94, 1° comma cod. strada prevede il decorso del termine di sessanta giorni per la trascrizione del trasferimento di proprietà dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata. Conclude, previa sospensione dell'esecuzione degli atti opposti, per l'annullamento dei verbali impugnati; in subordine chiede quanto meno l'annullamento del verbale n. C-019446/16 del 20 gennaio 2016; in denegata ipotesi conclude per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel minimo edittale.

Il giudice di pace, con provvedimento del 29 febbraio 2016, fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 15 luglio 2016, ordinando all'Autorità che ha emesso gli atti opposti di depositare nei termini di legge la documentazione relativa agli accertamenti ed alla notificazione delle contestazioni.

Il comune di Sesto Fiorentino, ritualmente costituitosi, deduce la fondatezza degli accertamenti e la legittimità della procedura di contestazione delle violazioni. Conclude per il rigetto dell'opposizione.

Esaurita l'istruttoria sia a livello documentale che mediante l'assunzione della prova testimoniale, le parti precisano le conclusioni e all'udienza del 9 febbraio 2018 si svolge la discussione: quindi, al termine dell'udienza il giudice dà lettura del dispositivo, come in atti, e trattiene la causa per la motivazione.

Nella ricostruzione fornita dall'amministrazione resistente si rileva come in data 31 agosto 2015 sia stata accertata la violazione dell'art. 193, 1° e 2° comma cod. strada a carico del veicolo targato AW 450 YL, risultato intestato alla Tecnogeo s.r.l. in liquidazione: Balestri Sergio, liquidatore della Tecnogeo s.r.l., a cui è stato notificato sia il verbale relativo alla scoperta assicurativa che quello con cui è stato disposto il sequestro del veicolo, ha inviato all'organo accertatore un'istanza di sgravio in autotutela, allegando una scrittura privata contenente una transazione intervenuta tra la BP s.r.l. (altra società in liquidazione di cui è liquidatore lo stesso Balestri) e la Parretti Renato s.r.l.. Il comune di Sesto Fiorentino, prendendo atto della documentazione pervenuta, ha quindi proceduto alla contestazione della violazione *ex art.* 193, 1° e 2° comma cod. strada nei confronti della Parretti Renato s.r.l., confermando il sequestro già disposto del veicolo e contestando anche l'infrazione dell'art. 94, 1° comma cod. strada.

A livello istruttorio viene escusso il teste di parte ricorrente Maccarone Gabriele, il quale riferisce di avere curato la stesura dell'atto di transazione, confermando che il Balestri gli aveva inviato un fax contenente i dati del veicolo, dichiarando di avere smarrito il certificato di proprietà: solo in data 22 aprile 2015 inviava allo studio Maccarone in Scandicci il duplicato del certificato di proprietà, da cui si evinceva il fermo amministrativo gravante sul veicolo. Il teste spiega, inoltre, di avere raccolto le sottoscrizioni delle parti separatamente.

In atti è prodotto il fax del 22 aprile 2015 del certificato di proprietà dell'autocarro Nissan targato AW 450 YL, da cui risultano trascritti due provvedimenti di fermo amministrativo, il primo del 2

Parretti Renato

marzo 2019 per un credito di € 39.500,47 e il secondo del 15 ottobre 2010 per un credito di € 10.227,01.

In punto di diritto si osserva che la legge non prevede particolari formalità per il trasferimento della proprietà di un veicolo a motore, bene mobile registrato: la proprietà, quindi, può essere ceduta anche tramite accordo verbale, avvenendo l'effetto traslativo al momento dello scambio del consenso, quando la proposta si incontra con l'accettazione. L'atto eventualmente scritto, o il contratto, può essere presentato al PRA per la trascrizione: sussiste, infatti, l'obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'autentica dell'atto di vendita (cfr. cass. civ., VI, ord. 9 marzo 2018, n. 5667; cass. civ., 20 aprile 2016, n. 7771). A dire il vero l'art. 94, 1° comma cod. strada, che impone tale obbligo, niente precisa qualora l'effetto traslativo si realizzi mediante accordo verbale: infatti la norma si riferisce espressamente all'autentica della sottoscrizione dell'atto o all'accertamento giudiziale della stessa sottoscrizione.

A parte quest'ulteriore profilo problematico, che esula all'oggetto del presente giudizio, si tratta di comprendere se l'accordo transattivo prodotto può essere ritenuto valido strumento per il passaggio di proprietà. A ben guardare sorgono non poche perplessità: infatti, nella transazione si legge che il Balestri "cede l'Autocarro Nissan VI L 35/1 targato AW 450 YL", che risulta intestato alla Tecnogeo s.r.l. – in liquidazione volontaria e della quale è liquidatore lo stesso Balestri Sergio -, tuttavia non vi è alcuna accettazione da parte della Parretti Renato s.r.l., quale manifestazione di volontà con cui si scambia il consenso e si perfeziona l'effetto traslativo; non solo, dopo alcune righe, si legge sempre nell'accordo transattivo che "Il Sig. Balestri si impegna a sottoscrivere l'atto inerente il passaggio di proprietà del veicolo in favore del cessionario o chi per esso": dunque, risulta che le parti hanno rinviato – dopo la manifestazione di volontà del Balestri di alienazione del bene – ad un successivo momento per la stipulazione di un atto scritto con cui effettivamente procedere allo scambio del consenso (proposta ed accettazione), determinando così il passaggio di proprietà. Né può valere il preteso verbale del 21 marzo 2015, dove non è nemmeno chiaro chi riceve il veicolo (si legge nell'*incipit* "in data odierna si riceve dal Sig. Balestri Sergio l'autocarro Nissan targato AW 450 YL", senza identificare il soggetto ricevente); inoltre, l'atto reca due sottoscrizioni senza che vi sia il timbro della società, per cui non è riferibile alla Parretti Renato s.r.l.

Dunque, è da ritenere che la documentazione in atti non dimostri il passaggio di proprietà del veicolo dalla Tecnogeo s.r.l. alla Parretti Renato s.r.l.

Vi è poi un altro aspetto da evidenziare. Il comune di Sesto Fiorentino sostiene di avere agito in autotutela dopo avere esaminato la documentazione fornita dal Balestri. Tuttavia, in atti non è depositato alcun provvedimento da cui si evince la decisione adottata in autotutela con cui sarebbero stati annullati, o revocati, i verbali con cui si contestava alla Tecnogeo s.r.l. la violazione dell'art. 193, 1° e 2° comma cod. strada e si procedeva al sequestro con successivo verbale. Tale omissione è censurabile nella misura in cui non consente a questo giudice di avere piena cognizione del procedimento amministrativo che ha quindi condotto all'individuazione della Parretti Renato s.r.l. quale trasgressore.

Ma vi è di più: il verbale n. 1090/15, con cui è stato disposto il sequestro amministrativo del veicolo, che è stato notificato alla Parretti Renato s.r.l., è lo stesso provvedimento già notificato alla Tecnogeo s.r.l.: tale situazione – come risulta dalla documentazione prodotta dalla P.A. - si evince non solo dalla numerazione dell'atto, ma dal fatto che la versione notificata all'opponente è la medesima, revisionata e corretta a mano, già notificata alla Tecnogeo s.r.l.. L'amministrazione si sarebbe dovuta attivare con un provvedimento in autotutela revocando il primo atto e poi procedendo alla notifica di un nuovo verbale nei confronti della Parretti Renato s.r.l., non, come invece è accaduto, correggendo l'originario verbale tramite la cancellazione del soggetto ritenuto *in primis* il trasgressore (Tecnogeo s.r.l.) ed inserendo la denominazione del secondo (Parretti Renato s.r.l.).

Alla luce di queste considerazioni l'opposizione nei confronti dei verbali n. C-018921/15 del 31 agosto 2015 e n. 1090/15 del 31 agosto 2015 deve essere accolta, con conseguente annullamento

fine

degli atti opposti. Analoga sorte deve essere riservata al terzo verbale n. C-019446/16 del 20 gennaio 2016: infatti, la violazione contestata, relativa all'inosservanza dell'obbligo di trascrizione contenuto nel 1° comma dell'art. 94 cod. strada, viene meno nella sua fondatezza non sussistendo alcun atto da registrare. *Ad abundantiam* si osserva che l'accertamento dell'illecito è collocato al 21 marzo 2015; tuttavia, lo scambio del consenso non sarebbe riconducibile al momento della consegna del bene (*traditio*), ma semmai alla stipula dell'accordo transattivo, avvenuta il 20 marzo 2015.

La soccombenza dell'amministrazione resistente implica la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice di pace
di Firenze

definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così decide:

accoglie il ricorso proposto contro i verbali n. C-018921/15 del 31 agosto 2015, n. 1090/15 del 31 agosto 2015 e n. C-019446/16 del 20 gennaio 2016, redatti dalla polizia municipale di Sesto Fiorentino il 31 agosto 2015 (verbali n. C-018921/15 e n. 1090/15) e il 20 gennaio 2016 (verbale n. C-019446/16), annullando i provvedimenti impugnati;

condanna il comune di Sesto Fiorentino – in persona del sindaco *pro tempore* - al pagamento delle spese processuali, che liquida complessivamente in € 120,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato.

Firenze, 9 febbraio 2018

Il Giudice di Pace
Dott. Paolo Pruneti

